

(N. 1538)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1951

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 8.500.000.000 per la costruzione dell'Autocamionale Genova-Savona (Voltri-Albisola) a cura diretta dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

ONOREVOLI SENATORI. — Il tratto dell'attuale via Aurelia compreso fra Genova e Savona è oggi assoggettato, anche in dipendenza della particolare importanza dei due porti rispettivi, ad un traffico pesante intensissimo il quale è gravemente ostacolato dalle caratteristiche del tracciato stradale, dato che questo si inserisce in una costa ripida e tutta seni e promontori, fra un susseguirsi di centri abitati e si incrocia molte volte, intersecandola a livello, con la linea ferroviaria diretta, al pari della strada, verso il confine francese.

Questa situazione va divenendo di giorno in giorno più intollerabile per lo sviluppo progressivo notevolissimo dei trasporti automobilistici. Sicchè è da prevedere che entro pochissimi anni si avrebbe l'assoluta insufficienza della strada per il traffico.

Fa d'uopo pertanto provvedere per la eliminazione degli inconvenienti che oggi colà si lamentano, e dall'esame approfondito del pro-

blema è emerso che esso trova la sua migliore soluzione nel congiungimento fra le periferie delle due città suindicate con una arteria autocamionale, riservata come tale ai soli traffici motorizzati e costruita — perchè tale — con caratteristiche tecniche rispondenti alle esigenze della rapidità, della sicurezza e della contemporaneità delle percorrenze.

La divisata autocamionale avrà i suoi estremi effettivi a Voltri e ad Albisola.

Lo sviluppo della nuova arteria è calcolato in quasi 27 chilometri, il suo costo è valutato, compresi gli espropri, le stazioni d'estremità e i posti medi, in lire 8.500.000.000, e la sua costruzione sarà curata direttamente dalla A.N.A.S. che annovera, appunto, fra i suoi compiti istituzionali — giusta l'articolo 1 lettera c) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 — anche la costruzione di nuove autostrade, e che, oltre ad averne redatto il progetto, possiede la preparazione tecnica e la

organizzazione esecutiva necessarie per la rapida impostazione ed attuazione dei relativi lavori in modo da non prostrarne eccessivamente il compimento.

Allo scopo di assicurare all'A.N.A.S. i mezzi necessari per la esecuzione dei lavori stessi, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale si provvede a garantire la copertura della spesa con una ratizzazione che si concilia con la presumibile durata effettiva della gestione dei conseguenti normali appalti e con le fasi dei pagamenti relativi.

Il provvedimento che si propone risponde a una inderogabile necessità ed è utile anche perchè l'esecuzione dei lavori in questione offrirà la possibilità di alleviare, in un mo-

mento particolarmente delicato, la locale disoccupazione operaia.

Si sottopone pertanto alla vostra approvazione il disegno di legge — che ha in sostanza dal punto di vista finanziario, una portata autolimitatrice, in quanto si risolve nel destinare preventivamente al finanziamento di questa importantissima e indispensabile opera stradale una aliquota del contributo statale che viene assegnato esercizio per esercizio, con la legge del bilancio, all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali per l'esplicazione dei suoi compiti istituzionali, a termini dell'articolo 40 lettera a) del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 8.500.000.000 per la costruzione dell'autocamionale Genova-Savona (Voltri-Albisola) a cura diretta dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) ai sensi dell'articolo 1 lettera c) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Art. 2.

La spesa prevista al precedente articolo 1 è ripartita come appresso:

nell'esercizio finanziario 1951-52 lire 1.000.000.000;

in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 lire 2.000.000.000;
nell'esercizio finanziario 1955-56 lire 1.500.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

I proventi dell'autocamionale Genova-Savona, a termini dell'articolo 40 lettera g) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 sono assegnati all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.